Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Ristori bis”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Atto Senato n. 2013)

D.L.“Ristori Bis”. In Gazzetta le ulteriori misure urgenti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279 del 9 novembre 2020 il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis), recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il provvedimento urgente dispone la rideterminazione del contributo a fondo perduto, già introdotto dal precedente Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), per le categorie di imprese e lavoratori le cui attività sono state colpite dalle misure di contenimento, introducendo una nuova Tabella dei

codici Ateco in sostituzione della precedente (Allegato 1 al D.L.).

Si prevede, inoltre, un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei centri commerciali i cui destinatari sono individuati attraverso un’ulteriore Tabella di codici Ateco (Allegato 2 al D.L.).

Il Cdm ha approvato il Decreto Ristori bis

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 6 novembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Ristori”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) dal Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI) e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE) di concerto con il Ministro della salute (SPERANZA), presentato Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Atto Senato n. 1994)

Ha il n. 137 il cd. Decreto “Ristori”. Pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19».

Approvato dal C.d.M. il cd. Decreto “Ristori”

Il Consiglio dei Ministri, del 27 ottobre 2020 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

“Resto al Sud”: dal 15 gennaio le domande. Dal sito di Invitalia le informazioni utili per presentare il

progetto

Tutto pronto per la partenza di “Resto al Sud”, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani under 36 residenti nelle 8 regioni del Mezzogiorno. A partire dalle 12.00 di lunedì 15 gennaio 2018, infatti, gli aspiranti imprenditori potranno presentare domanda sul sito di Invitalia per chiedere le agevolazioni.

Ecco alcune informazioni utili per presentare il tuo progetto.

Diffusa la Circolare attuativa della misura “Resto al Sud”

Con circolare 22 dicembre 2017, n. 33 del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabiliti i tempi e modalità per la presentazione delle domande, descrive i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le disposizioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Il provvedimento amministrativo generale, emanato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spiega le modalità di funzionamento degli incentivi rivolti ai giovani fino a 35 anni che vogliono avviare un’attività imprenditoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In Gazzetta ufficiale il D.M. attuativo della misura “Resto al Sud”



Pubblicato in *Gazzetta ufficiale* il decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “*Resto al Sud*” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *«Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»*

La misura, è rivolta ai soggetti di età compresa **tra i 18 ed i 35 anni** che siano residenti nelle regioni **Abruzzo**, **Basilicata**, **Calabria**, **Campania**, **Molise**, **Puglia, Sardegna** e **Sicilia**, al **momento della presentazione della domanda** (o vi trasferiscano la residenza entro un termine breve (vedi, art. 3, lett. *a)* comma 1, DM n. 174/2017); in tal modo si cerca di agevolare la migrazione di ritorno di chi, in passato, si sia trasferito all’estero) e **non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio al 21 giugno 2017** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017) e nemmeno beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità (vedi, art. 3, lett. *b)* comma 1, DM n. 174/2017).

Tali soggetti potranno presentare istanza di accesso alla misura attraverso una piattaforma dedicata sul sito

istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, individuata come soggetto gestore della misura. Al soggetto gestore (Invitalia) è affidata l'istruttoria delle richieste di finanziamento, le quali potranno essere presentate fino a esaurimento delle risorse stanziate dai soggetti legittimati **che siano già costituiti (al momento della presentazione delle domande) *o che si costituiscano***, come impresa, nelle seguenti forme giuridiche: *a)* impresa individuale; *b)* società, ivi incluse le società cooperative (vedi, art. 3, comma 2, DM n. 174/2017).

Le società potranno essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici sopra indicati, alla duplice condizione che la presenza di tali soci nella compagine sociale ***non sia superiore ad un terzo dei componenti*** e che detti soci privi dei requisiti non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

I beneficiari della misura dovranno mantenere la residenza nelle citate regioni per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società da essi costituite **dovranno avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa nelle stesse regioni .** (vedi, art. 3, comma 3, DM n. 174/2017).

Inoltre, al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non dovrà risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (vedi, art. 3, comma 6, DM n. 174/2017).

Ciascun richiedente legittimato potrà ricevere un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro, aumentabile, in alcuni casi, fino a un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno

2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*. Dal momento che il finanziamento potrà essere concesso esclusivamente a soggetti con i predetti requisiti, discende che potranno essere erogati, nel caso di società, fino a complessivi 200.000 euro per compagini composte da quattro soci con requisiti ed, eventualmente, da ulteriori soci (uno o, al massimo, due) privi dei requisiti (vedi art. 7, comma 2, DM n. 174/2017). Inoltre ai richiedenti costituiti in forma di società cooperativa potranno essere concesse anche le agevolazioni a valere sul fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (vedi, art. 3, comma 5, DM n. 174/2017).

I finanziamenti sono così configurati:

a) **35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura**;

b) **65 per cento sotto forma di prestito**, concesso da istituti di credito, da rimborsare entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. Tale prestito è accompagnato da un contributo in conto interessi, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che avranno concesso il finanziamento, nonché da una garanzia prestata dallo Stato attraverso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura stabilita dal decreto. Le condizioni tipo dei mutui saranno definite da apposita convenzione tra Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana (vedi, art. 7, comma 3, DM n. 174/2017).

Potranno essere finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, mentre saranno **escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio**, a meno che, in

quest'ultima ipotesi, il giovane imprenditore non intenda produrre dei beni in proprio da vendere (vedi, art. 1 del D.L. 91/2017). In ogni caso i finanziamenti non potranno essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

Le domande potranno essere presentate **a partire dal 15 Gennaio 2018** fino ad esaurimento delle risorse stanziate esclusivamente *online*, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia accedendo al sito www.invitalia.it. Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo.

Link al decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura "*Resto al Sud*" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *«Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»*